



COMUNE DI CASATENOVO

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 65 DEL 29/12/2017

Proposta n. 99 / 2017

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2018 E DETERMINAZIONE DELLE RATE DI VERSAMENTO

L'anno 2017 addì 29 del mese di Dicembre alle ore 20.30 nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di prima convocazione.

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune:

Nominativo	Presenza	Nominativo	Presenza
GALBIATI FILIPPO	SI	SIRONI ALFIO	AG
COMI MARTA	SI	NANNINI SARA	AG
CALDIROLA GAETANO	SI	GALBUSERA AGOSTINO	SI
VIGANO DANIELE	SI	PELLEGRINI MARCO	SI
CRIPPA FABIO	SI	PALEARI MARCELLO MARIA	SI
PICCHI MARTA	SI	BERETTA BARBARA	SI
MALDINI MARINELLA	SI	RAMPIN ROSANNA	NO
PENATI MONICA	SI	TREVISOL LOANA ELEONORA	SI
BAIO ENRICA	SI		

Presenti: 14 Assenti: 1 Assenti Giustificati: 2

Sono presenti gli Assessori esterni:

BRAMBILLA DARIO SI PIROVANO GUIDO SI

Assiste il Segretario Generale MENDICINO GIUSEPPE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti GALBIATI FILIPPO, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

La registrazione audio digitale relativa a questa deliberazione è disponibile sul sito internet dell'ente all'indirizzo:

http://www.comune.casatenovo.lc.it/amministrazione-288-Videoregistrazione_delle_sedute_consigliari

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2018 E DETERMINAZIONE DELLE RATE DI VERSAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- Contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013;
- La disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691;
- Sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

Richiamato l'art. 1 della L. n. 208/2015 "Legge di stabilità 2016", ed in particolare i seguenti commi:

- co. 26 il quale prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016 e 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, ma che tale blocco non si applica alla TARI;
- co. 27 il quale prevede la possibilità di utilizzo, anche per il 2016 e il 2017, dei coefficienti per la determinazione della TARI superiori o inferiori al 50 per cento rispetto alle soglie minime e massime indicate dal cd. "metodo normalizzato" di cui al DPR 158 del 1999; nonché lo slittamento al 2018 della determinazione dei costi di investimento ed esercizio relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti, compresi i costi di smaltimento in discarica, sulla base anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

Considerato che:

- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- con deliberazione separata del Consiglio Comunale è stato deliberato: IL PIANO FINANZIARIO;

CONSIDERATO, altresì, che con deliberazione:

- di Giunta Comunale n. 48 del 13-03-2014 è stato nominato funzionario responsabile della IUC (imposta Unica Comunale) il sottoscritto responsabile del settore programmazione risorse;
- di Consiglio Comunale n. 17 del 12.05.2014, con la quale si è deliberato l'approvazione del regolamento per l'applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale - Tari Tasi), ed in particolare la "parte I" del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC", che disciplina la componente TARI;

Preso atto che:

- Sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 prevede che spetti al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- La nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- Le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall'apposito regolamento comunale; in questo caso il Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI). Si tratta delle stesse modalità che erano previste in precedenza per la Tariffa di igiene ambientale (TIA) e, dal 2013, per la TARES. La tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. Le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TIA e la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile. Il comma 683 della citata Legge di stabilità stabilisce che spetta al Consiglio Comunale approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.
- Per il calcolo delle tariffe delle **utenze domestiche**, sulla base di quanto previsto del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è tenuto conto del numero dei componenti i nuclei familiari, scaglionato da 1 a 6 e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni e esenzioni previste.

CONSIDERATO che:

- i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente i locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell'art. 21 del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, con maggiorazione del 25%;
- ai sensi dell'art. 25 del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi, alle utenze domestiche è assicurata una riduzione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota pari al 15%, correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata - COMPOSTAGGIO;
- ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi, alle utenze non domestiche è assicurata una riduzione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota fino al 30%, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero;
- sono stati redatti dal Servizio tributi gli allegati prospetti (ALLEGATO-Tariffe-tari 2018, ALLEGATO-Tariffe-tari-giornaliere 2018) di articolazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche, determinati sulla base del Piano Finanziario approvato e dalle banche dati dei contribuenti, finalizzato ad assicurare la copertura dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, la ripartizione dei costi del servizio è stata effettuata secondo la percentuale di incidenza del gettito nell'ultimo ruolo 60% utenze domestiche e 40% le utenze non domestiche;
- ai sensi dell'art. 16 del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui servizi, si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, di cui al D.P.R. 158/1999, in misura tra il minimo ed il massimo al fine di privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
- nella determinazione delle tariffe delle utenze non domestiche, tenendo conto delle facoltà derogatorie concesse per il periodo 2014-2015-2016-2017 dall'art. 1, comma 652, della Legge 147/2013, si sono scelti i coefficienti da applicare, nell'ambito del range ammesso dal decreto DPR 158/1999. In virtù di questa facoltà, nella scelta dei coefficienti Kb, Kc e Kd, il comune di Casatenovo ha derogato ai limiti massimo e minimo di legge nella misura del 30%;
- ai sensi dell'art. 27 del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui servizi, si sono applicate le seguenti agevolazioni
 - ✓ La quota variabile della tariffa delle utenze domestiche è ridotta di € 15,00= per ciascun figlio di età non superiore a 18 anni al 1° gennaio dell'anno di riferimento, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare oggetto di tassazione;
 - ✓ Al tributo dovuto sarà applicata, altresì, una agevolazione sulla parte variabile del:
 - a) 60% per i locali a disposizione della Casa di Riposo e degli istituti religiosi;
 - b) 60% per i locali a disposizione delle istituzioni scolastiche paritarie legalmente riconosciute di ogni ordine e grado;
 - c) 30% locali destinati all'uso della comunità parrocchiale;
- ai sensi dell'art. 27, comma 5, l'entità globale delle agevolazioni debitamente richieste sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
- ai sensi dell'art. 20, comma 2 del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui servizi, la somma attribuita al comune per il servizio di gestione dei rifiuti delle

istituzioni scolastiche statali è stato sottratto dal costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Inoltre, ai sensi dell'art. 9 bis della L. 23 maggio 2014, n. 80, conversione, con modificazioni, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, la TARI viene ridotta di 2/3 in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'Aire e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente ad una sola unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o comodato;

CONSIDERATO che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 31/07/2017 è stato deciso di esternalizzare, tramite gara con procedura Sintel, il servizio di supporto alla gestione ordinaria della tarsu-tari e in concessione il servizio di recupero coattivo delle entrate tributarie ed extratributarie;
- con Determinazione n. 44 del 5/09/2017 si è dato avvio alla procedura di affidamento del servizio di supporto alla gestione della tarsu-tari e in concessione il recupero coattivo delle entrate tributarie ed extratributarie. Periodo 1/1/2018-31/12/2019 con facoltà di proroga per ulteriori 2 anni CIG 7169709708.

CONSIDERATA la proroga del blocco delle aliquote/tariffe contenuta nel DDL AS 2960 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020" che proroga al 2018 il blocco contenuto nella legge di Stabilità 2016 art. 1 comma 26, considerando che *la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI).*

RITENUTO, in mancanza alla data odierna di altre specifiche disposizioni in merito, di attenersi a quelle sopra citate anche per l'anno 2018, tranne le facoltà derogatorie ai coefficienti Kc e Kd concesse per il periodo 2014-2015-2016-2017 dall'art. 1, comma 652, della Legge 147/2013;

VISTA la deliberazione di C.C. del 28/02/2017 n. 14, con cui sono state approvate le tariffe tari e determinate le date di versamento per l'anno 2017;

RITENUTO di stabilire che il tributo comunale sui rifiuti "TARI", per l'anno 2018, dovrà essere versato con scadenza:

N. rate	scadenza	incasso %
1° rata	01/10/2018	50%
2° rata	30/11/2018	50%

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a

qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTI:

- l'art. 53 comma 16 legge 388/2000 e ss.mm.ii. che stabilisce che il termine per le deliberazioni regolamentari relative alle entrate dei Comuni è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

RITENUTO pertanto di approvare il presente provvedimento quale documento propedeutico e preliminare all'approvazione del Bilancio di Previsione 2018, nonché quale allegato obbligatorio ex art. 172 del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che in merito al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000:

- il Responsabile del Servizio Programmazione Risorse ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità contabile.

PRESO ATTO che il presente argomento è stato esaminato dalla Commissione Bilancio, Programmazione Tributi e Affari Istituzionali in data 19/12/2017, come risulta dal relativo verbale agli atti dell'Ente;

ACCLARATO che la relazione in ordine all'argomento in esame è già stata effettuata in occasione del precedente punto n. 4 dell'ordine del giorno riguardante l'approvazione del piano finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti, e che ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. nonché dell'art. 58, 5° comma, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale (approvato con deliberazione del C.C. n. 63 del 29.11.2011 ed entrato in vigore l' 1.1.2012), è contenuta nel "documento" costituito dalla registrazione audio/digitale della seduta;

PRESO ATTO che come reso possibile dall'art. 50 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale è presente in aula la responsabile del servizio finanziario;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI n. 10 favorevoli e n. 4 contrari (Loana Trevisol - Movimento cinque stelle; Barbara Beretta, Marco Pellegrini e Marcello Maria Paleari - Più Casatenovo), espressi per alzata di mano, essendo n. 14 i Consiglieri presenti e votanti e nessuno astenuto;

DELIBERA

1. di **APPROVARE** le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARI" anno 2018, come risultanti dai prospetti allegati (ALLEGATO-Tariffe-tari 2018, ALLEGATO-Tariffe-tari-giornaliere 2018)
2. di **STABILIRE**, che il tributo comunale sui rifiuti "TARI", per l'anno 2018, dovrà essere versato con scadenza:

N. rate	scadenza	incasso %
1° rata	01/10/2018	50%
2° rata	30/11/2018	50%

3. **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2018, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti "TARI";
4. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l'approvazione del bilancio comunale ai sensi delle norme in premessa richiamate;
5. **DI DARE ATTO** che il documento-registrazione audio-digitale di cui all'art. 58 - 5° comma - del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, relativo alla presente deliberazione, viene reso telematicamente pubblico e, conseguentemente, sarà udibile, durante il periodo della pubblicazione, da parte di chiunque accedendo alla pagina riguardante il Consiglio Comunale del sito web istituzionale combinato disposto degli articoli 9, 2° comma, del Regolamento per l'organizzazione e la disciplina dell'albo pretorio on-line e 61 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale - Pubblicazione delle delibere)
http://www.comune.casatenovo.lc.it/det_amministrazione-907-Consiglio_comunale_29_12_2017

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione quale atto propedeutico e preliminare all'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020;

CON VOTI n. 10 favorevoli e n. 4 contrari (Loana Trevisol - Movimento cinque stelle; Barbara Beretta, Marco Pellegrini e Marcello Maria Paleari - Più Casatenovo), espressi per alzata di mano, essendo n. 14 i Consiglieri presenti e votanti e nessuno astenuto;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267.

Allegati:

- Tariffe-tari 2018;
- Tariffe-tari-giornaliere 2018.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 99**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2018 E DETERMINAZIONE DELLE RATE DI VERSAMENTO**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/12/2017

Il Responsabile di Settore
Adriano Uselli

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/12/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Paola Sala

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
GALBIATI FILIPPO

IL SEGRETARIO GENERALE
MENDICINO GIUSEPPE